

COMUNE DI ANELA - PROVINCIA DI SASSARI

Via Pascoli n. 5 – 07010 Anela (SS)

Tel. 079/799046 – fax 079/799288

AVVISO PUBBLICO

REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica
(D.G.R. 48/22 del 29.11.2019 - Linee Guida Biennio 2019/2020)

Approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 181 del
18.12.2019

1. Principi generali

La Regione Autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire un'esistenza dignitosa.

Al fine di perseguire le suddette finalità, la Regione ha istituito con L.R. 2 Agosto 2016, n. 18, il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, una misura di sostegno al reddito in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica.

Le Linee Guida per il biennio il 2019 – 2020, approvate con Delibera G.R. n. 48/22 del 29.11.2019 hanno previsto che **il REIS sia assegnato alle famiglie non beneficiarie del Reddito Cittadinanza.**

L'erogazione del REIS è condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati ai successivi paragrafi.

Così come previsto per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza, l'erogazione del REIS è condizionata, inoltre, alla adesione ai Progetti utili alla Collettività (PUC) eventualmente attivati dal Comune di residenza.

2. Il valore economico

Gli importi mensili del REIS 2019 2020 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Numero componenti	Valore ISEE		
	0 - 3.000,00	3.000,01 - 6.000,00	6.000,01 – 9.360,00
1	275,00	225,00	100,00
2	350,00	300,00	175,00
3	425,00	375,00	250,00
4 e superiori	455,00	405,00	325,00

Il REIS è erogato per 12 mensilità, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS.

Il contributo REIS, all'interno del Casellario dell'assistenza / SIUSS, verrà indicato con il codice A1.04 - Contributi economici a integrazione del reddito familiare.

3 Requisiti di ammissione al REIS 2019 - 2020

Possono accedere al REIS 2019 – 2020 i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di sessanta mesi nel territorio della regione. Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 "Requisiti e condizioni di accesso" e ss.mm.ii).

Per accedere al REIS è necessario che il nucleo familiare, come sopra definito, sia in possesso dei seguenti requisiti: |

- Valore ISEE, ordinario o corrente, inferiore a 9.360,00 euro (in caso di nucleo familiare con minori è necessario disporre "ISEE minori"); |
- Un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000;
- Un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza

È necessario, inoltre, che nessun componente il nucleo:

- possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- possieda imbarcazioni da diporto.

4. Domanda di ammissione al REIS 2019 - 2020

Possono presentare domanda di ammissione i nuclei familiari in possesso dei requisiti sopra definiti **che non fruiscano o che non possano fruire del Reddito di Cittadinanza.**

La domanda può esser presentata **dal 02.01.2020 al 28.02.2020**, presso l'Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza, utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:

- Modulo di domanda debitamente compilato in ogni sua parte, redatto secondo il fac-simile allegato al presente avviso pubblico;
- Certificazione ISEE in corso di validità;
- Informativa privacy datata e firmata;
- La ricevuta di presentazione di domanda RDC;
- La ricevuta di esito negativo o decadenza.

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti auto dichiarati in sede di domanda.

Tutte le istanze, in possesso dei suddetti requisiti, verranno ammesse in **graduatoria**.

5. Graduatoria di assegnazione.

L'ammissione al REIS 2019 – 2020 prevede una priorità di graduatoria definita per fasce ISEE:

1.1 Valore ISEE (ordinario, corrente, minori) compreso tra 0 e 3.000,00 euro
1.2 Valore ISEE (ordinario, corrente, minori) compreso tra 3.000,01 euro e 6.000,00 euro
1.3 Valore ISEE (ordinario, corrente, minori) compreso tra 6.000,01 euro e 9.360,00

All'interno di ciascuna fascia ISEE, i nuclei familiari saranno ulteriormente graduati in relazione alle seguenti sub priorità:

2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora; 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati
2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
2.5 famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali

All'interno di ciascuna fascia di priorità e di "sotto priorità", i suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine crescente di valore ISEE (dal più basso al valore più elevato); a parità di valore ISEE, i nuclei saranno graduati per valore crescente di valore ISR.

6. Graduatoria di ammissione

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite al Punto 5 del presente Avviso per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.

La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione del numero di protocollo del richiedente, della fascia di priorità, del parametro di graduazione (ISEE, ed eventuale ISR), della somma mensile REIS "assegnabile".

Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili da parte del Comune.

7. Il progetto di inclusione sociale

L'effettiva erogazione del beneficio è condizionata all'adesione al "Progetto di Inclusione attiva" così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di presa in carico da parte del servizio sociale professionale di riferimento, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.

Il Progetto di inclusione sociale coinvolge tutti i membri del nucleo familiare; è finalizzato all'emancipazione dell'individuo in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

L'inserimento dei destinatari REIS in Progetti d'inclusione attiva sarà assicurato anche dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO - FSE 2014 – 2020 di imminente avvio, e quelli finanziati con il programma LavoRAS, CARPE DIEM, Includis.

Pertanto, in ordine di graduatoria, come sopra definita, i nuclei familiari verranno convocati dal Servizio Sociale Professionale per la definizione del Progetto di Inclusione Attiva, fatte salve le deroghe sotto definite.

Il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, ma la sua durata non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.

Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, potrà essere coinvolta l'apposita équipe multidisciplinare prevista dalle linee guida da istituirsi presso gli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.

Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di servizio.

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.

Sono "esonerati" all'adesione ad un percorso di inclusione attiva:

- le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90 %;
- le famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20 / 1997.

Almeno un componente per nucleo familiare beneficiario dovrà, inoltre, aderire e partecipare ai Progetti utili alla collettività eventualmente attivati dal Comune, con un impiego settimanale pari a 16 ore, per l'intera durata del medesimo Progetto.

8. Modalità di erogazione.

Il beneficio verrà erogato per ogni singolo mese successivo alla data di approvazione della graduatoria.

In caso di revoca o variazione del contributo mensile che comportino un risparmio per l'Amministrazione, si procederà con l'assegnazione del beneficio, in ordine di graduatoria, a nuovi nuclei familiari, con le medesime modalità di cui ai punti precedenti.

Il sussidio economico non può essere erogato a persone affette da dipendenze patologiche o essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcol e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; in ogni caso uno stesso beneficiario può accedere al REIS per un massimo di tre volte.

Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.

9. Sospensione e Revoca del beneficio

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

- a) omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso.
- b) interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con il case manager o l'Equipe Multidisciplinare;
- c) reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- d) facciano un uso distorto del contributo economico.

Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo ha determinato. Il contributo verrà revocato in caso di ammissione al Reddito di cittadinanza.

9. Verifica delle autodichiarazioni e conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci

L'Amministrazione procederà a controlli, sia a campione che puntuali, sulle dichiarazioni prodotte dai richiedenti, verificando in particolare la veridicità delle dichiarazioni comprovanti le situazioni e gli status che incidono sulla determinazione delle priorità. Qualora i controlli effettuati accertino la presenza di una dichiarazione inesatta o mendace, si procederà all'immediata revoca del beneficio assegnato, alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite e alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per la valutazione del reato.

10. Ricorso

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di competenza è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

11. Trattamento dei dati

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Il trattamento avverrà nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679. L'informativa, da visionare e sottoscrivere sarà allegata al modulo di domanda per formarne parte integrante e sostanziale.

Anela 18.12.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. F. Sale